

28 settembre 2016

Professione geometra, si cambia: il testo della riforma presentato alla Camera

Esame di laurea abilitante, obbligo di laurea specializzante per l'esercizio, abolizione dell'Esame di Stato tradizionale: questi i punti cruciali della proposta di legge di riforma della professione geometra presentata alla Camera



Un momento fondamentale per chiarire e definire quello che sarà **il futuro della professione geometra**: questa mattina, alle ore 10, è stata infatti presentata alla Camera dei Deputati la proposta di legge per la riforma del percorso di **accesso** e di **formazione** alla professione del geometra. A esporre il testo la firmataria della proposta di legge, On.le Simona Flavia Malpezzi, e il Presidente del Consiglio nazionale geometri e geometri laureati Maurizio Savoncelli. In tempo reale vi forniremo aggiornamenti e documentazione sulla presentazione e sulle reazioni dei parlamentari, che appaiono in prima battuta positive.

Di seguito, vi riportiamo il testo integrale della relazione di accompagnamento che ricalca quello della proposta di legge di riforma dell'accesso alla professione geometra presentata alla Camera.

Premessa

In Italia **la professione di geometra è regolamentata dal Regio Decreto n. 274 dell'11 febbraio 1929** e la categoria è rappresentata dal **Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL)**. Pur essendo fra le professioni intellettuali che traggono fondamento dall'articolo 2229 del Codice Civile, come il medico, l'avvocato, il farmacista e il notaio, non richiede obbligatoriamente come unico requisito una laurea specifica, consentendo l'accesso alla professione anche con il diploma di scuola media superiore, oggi rilasciato – a seguito della riforma dei cicli scolastici del 2010 dagli Istituti Tecnici, **settore Tecnologico "Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT)"**.

L'accesso alla professione avviene **dopo il superamento dall'Esame di Stato**, che permette il conseguimento dell'abilitazione professionale, e può essere sostenuto dopo aver svolto un **tirocinio di 18 mesi** (prima del 2012 era di 24 mesi) presso un geometra professionista, un

ingegnere civile, un architetto, iscritti da un quinquennio nei rispettivi elenchi professionali, oppure dopo aver svolto attività tecnica subordinata, per almeno 5 anni, presso uno studio tecnico professionale. In entrambi i casi è necessario possedere lo specifico diploma di scuola media superiore.

Infine il DPR 328/2001, che recepisce l'introduzione in tutti i Paesi europei di un sistema di titoli universitari articolati su più livelli, **adeguava al nuovo sistema di titoli universitari la disciplina dei requisiti per l'ammissione agli esami di Stato** per l'esercizio delle professioni regolamentate. Nel caso del geometra, e delle altre professioni tecniche intermedie, come il perito industriale, il perito agrario e agrotecnico, l'articolo 55 del decreto 328 stabilisce che all'esame di Stato, oltre ai titoli e ai tirocini previsti dalla normativa vigente, fosse possibile accedere anche con la laurea triennale, comprensiva di un tirocinio di 6 mesi. L'elenco delle classi di laurea comprende la classe L7 (Ingegneria Civile e Ambientale), L17 (Scienze dell'Architettura), L21 (Scienze della Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale), L23 (Scienze e Tecniche dell'Edilizia). Ci troviamo dunque di fronte a due tipologie di geometri: coloro che accedono all'esame di abilitazione dopo aver conseguito lo specifico diploma secondario, aver svolto la pratica professionale ma senza essere laureati; coloro che accedono all'abilitazione dopo aver conseguito la laurea triennale in una delle classi previste e anche senza avere lo specifico diploma secondario. Tutto ciò conservando – in ogni caso – la medesima competenza professionale per il geometra, ossia quella stabilita quasi 90 anni fa dal Regio Decreto 274/1929.

Questo passaggio spiega perché la stessa denominazione del Consiglio Nazionale Geometri divenne Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.